



COMUNE DI PLOAGHE  
 Provincia di Sassari

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Trasmessa all'albo pretorio il 10 AGO 2020

N. 19 Del 22-07-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
-------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Ploaghe.

Alla Prima convocazione in seduta Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sotgiu Carlo	P	Salis Giovanni	P
Masala Gerolamo	A	Floris Sergio.	P
Faedda Domenico	A	Sechi Gian Filippo	A
Muggiolu Mario Salvatore Domenico	P	Solinas Antonio Maria	P
Busellu Giammario	P	Tedde Pier Mario	A
Medde Maria, Grazia	P	Sini Giuseppe	A
Salariu Francesca	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 8

In carica n. 13

Assenti n. 5

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede **Sotgiu Carlo**, nella sua qualità di **Sindaco**.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del T.U.E.L.) il Segretario Comunale **Gala Ivana**.
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1° del D.lgs18.08.2000 n.276 (TUEL), hanno espresso parere favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti; per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07.02.2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC, in vigore per la componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14/2014, e ss.mm.ii.;

Vista in particolare la modifica apportata al regolamento IUC – componente Tari, con propria precedente deliberazione n. 18 del 22.07.2020, con la quale è stato introdotto l'art. 31-bis Ulteriori riduzioni per particolari situazioni, che testualmente recita:

***“ART. 31 BIS – Ulteriori riduzioni per particolari situazioni***

- 1. Il Consiglio comunale, in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni.*

2. *La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, ove concesso, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”

Considerato che sulla base del predetto articolo, in relazione alla grave crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 e con particolare riferimento alla chiusura di alcune categorie di utenze non domestiche, imposta dai vari provvedimenti emanati dal Governo, questa amministrazione intende riconoscere una riduzione, per il solo anno 2020, sulla tariffa tari sia parte fissa che parte variabile, dovuta dalle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea dell'attività, a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo, e dalle utenze non domestiche che volontariamente hanno sospeso l'attività, per evitare il diffondersi del virus, uniformandosi alle prescrizioni dei predetti provvedimenti, ancorché non obbligate;

Valutato che la predetta ulteriore riduzione da applicare per il solo anno 2020, può essere determinata nella misura del 15% e del 30% da applicare sulla parte fissa e sulla parte variabile, in coerenza con il periodo di chiusura previsto dal governo, nel quale le utenze non domestiche sono effettivamente risultate impossibilitate alla produzione di rifiuti;

Dato atto che la predetta riduzione rientra nelle facoltà previste dal vigente Regolamento IUC – Componente TARI, ai sensi dell'art. 1 c. 660 L.147/2013;

Atteso che l'onere finanziario derivante dalla suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad un massimo € 25.000,00 e che tale somma trova copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2020/2022 anno 2020, previsto in parte spesa;

Dato atto inoltre che la predetta riduzione sarà attribuita a seguito di istanza presentata dal contribuente da inoltrare all'ufficio tributi del Comune di Ploaghe entro il 15.09.2020;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

**1. utenze domestiche :**

prima rata	31.08.2020;
seconda rata	30.09.2020;
terza rata	31.10.2020;
quarta rata	30.11.2020
unica soluzione	31.08.2020;

**2. utenze non domestiche**

prima rata	31.10.2020;
seconda rata	30.11.2020;
terza rata	31.12.2020;
quarta rata	31.01.2020
unica soluzione	31.10.2020;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**Dato atto** che con l'art. 107 comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito in L. 24 aprile 2020, n.27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 31 Luglio 2020;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi. Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, all'unanimità dei voti, resi in forma palese e verificati con l'assistenza del Segretario Comunale

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 07 Febbraio 2019;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;
- 6) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale IUC – Componente TARI adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.14/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per il solo anno 2020 è prevista una riduzione tariffaria del 15% e del 30% della tariffa (fissa e variabile), dovuta dalle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea dell'attività, a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo, e dalle utenze non domestiche che volontariamente hanno sospeso l'attività, per evitare il diffondersi del virus, uniformandosi alle prescrizioni dei predetti provvedimenti, ancorché non obbligate;
- 7) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alla riduzione sopra determinata ai sensi dell'art. 1 c. 660 della L. 147/2013 e dell'art. 53-bis del vigente regolamento comunale per la TARI, trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per l'importo massimo di € 25.000,00;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
  - a) utenze domestiche:

prima rata	31.08.2020;
seconda rata	30.09.2020;
terza rata	31.10.2020;

quarta rata 30.11.2020  
unica soluzione 31.08.2020;

**b) utenze non domestiche:**

prima rata 31.10.2020;  
seconda rata 30.11.2020;  
terza rata 31.12.2020;  
quarta rata 31.01.2020  
unica soluzione 31.10.2020

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.360/98, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13

10) Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge e all'unanimità dei voti;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Pareri di cui all'art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità CONTABILE in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. MARIA ANTONIA PULINA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità TECNICO in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. MARIA ANTONIA PULINA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco  
Sotgiu Carlo



Il Segretario

Dott.Ssa Gala Ivana

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG DAL  
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI  
CONSILIARI.



IL MESSO COMUNALE

Pietrino Lei



VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Gala Ivana

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE  
DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 3°, DEL  
D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 (TUEL).

Inviata al controllo preventivo di legittimità in data

e divenuta esecutiva in data



ADDI' 30 AGO 2020

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Gala Ivana